

# COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

Via Cavallotti n.12 Tel. 0784/66223 Fax 0784/66406

e-mail: [protocollo@comune.ortuери.nu.it](mailto:protocollo@comune.ortuери.nu.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.ortuери.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.ortuери.nu.it)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

## AVVISO PUBBLICO

per l'accesso al PROGRAMMA REIS

**Reddito Inclusione Sociale "Agiudu Torrau" di cui alla L.R. 18 del 2 agosto 2016**

**D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021**

**REIS 2021-2022**

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 204 DEL  
12.09.2022

Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 e le allegate Linee guida per il triennio 2021/2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17.09.2021 con la quale sono state recepite le Linee guida per il triennio 2021/2023;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**rende noto** che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al Programma regionale REIS – Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau".

La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. 34/25 del 11.08.2021, ha approvato in via definitiva le Linee guida concernenti le modalità di attuazione della misura "Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau" (L.R. 18/2016) con la quale si assicura il coordinamento con altri interventi nazionali ed europei di contrasto alla povertà ed esclusione sociale.

#### PARTE PRIMA

##### **ART. 1 PRINCIPI GENERALI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

Con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato definito con il nucleo familiare beneficiario finalizzato al superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle soprarichiamate Linee Guida.

**Possono accedere al REIS 2021-2022** (art. 3 della L.R. 18/2016 come modificato dall'art. 1 comma 13 della L.R. 32/2016) i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della

Regione, per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente 1) non superiore a euro 12.000,00**
- un **valore del patrimonio immobiliare**, come definito dall'ISEE, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore alla soglia di euro 40.000,00;**
- un **valore del patrimonio mobiliare**, come definito dall'ISEE **non superiore alla soglia euro 8.000,00**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4, ai sensi del paragrafo 1.2 delle Linee Guida REIS, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

<b>AMPIEZZA FAMIGLIA</b>	<b>SOGLIA POVERTA' ANNUALE</b>
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura ai nuclei familiari che hanno avuto un peggioramento della propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, in presenza di un valore ISEE ordinario superiore alla soglia di cui sopra, possono presentare l'ISEE corrente, fermo restando il possesso degli altri requisiti. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

## **ART. 2 PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS**

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all' 80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del REIS si introduce una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo stesso. Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei componenti il nucleo secondo le tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente, che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per un periodo di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Tabella **PRIORITA'**:

	Priorità 1		Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4	
NUMERO COMPONENTI	Importo ISEE euro 0 - 3.000		Importo ISEE euro 3.001 - 6.000		Importo ISEE euro 6.001 - 9.360		Importo ISEE euro 9.360 - 12.000	
	Importo semestrale	Importo mensile	Importo semestrale	Importo mensile	Importo semestrale	Importo mensile	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00	€ 1.350,00	225,00	€ 840,00	€ 140,00	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00	€ 1.800,00	€ 300,00	€ 1.290,00	€ 215,00	€ 990,00	€ 165,00
3	2.550,00	€ 425,00	2.250,00	€ 375,00	€ 1.740,00	€ 290,00	€ 1.440,00	€ 240,00
4 E SUPERIORI	€ 2.730,00	€ 455,00	2.430,00	€ 405,00	€ 1.920,00	€ 320,00	€ 1.620,00	€ 270,00

#### **SUB-PRIORITA' – in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare**

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie anche formate da un unico componente, senza dimora,
2. famiglie composte da sei o più persone (risultante da stato di famiglia)
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte incluse quelle uni personali.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

#### **Art. 2 - Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc), Reddito di Emergenza (REM) e REIS**

Al fine di armonizzare le misure nazionali con quella regionale si precisa che:

1. Il Reddito di cittadinanza (Rdc) ed il Reddito di Emergenza (REM) **sono incompatibili** con il REIS: pertanto il soggetto che percepisce il Reddito di cittadinanza e/o il REM non può accedere al REIS;
2. L'istanza per il REIS è **inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
  - a. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc e/o REM, non abbia presentato domanda;
  - b. l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza e/o al REM.

#### **Art. 2.1 – Deroga all'Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS**

Possono accedere al REIS i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi inferiori a € 100,00 mensili in tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente all'ISEE così come meglio dettagliato all'art. 3.

Per i nuclei familiari con minori la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore, ma non potrà essere superiore ad euro 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nella tabella seguente si riportano gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
1 o più componenti adulti	€ 100,00

Nuclei con 1 minore	€ 200,00
Nuclei con 2 minori	€ 300,00
Nuclei con 3 minori	€ 400,00
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00

### Art. 3 DURATA DELL'INTERVENTO

Il beneficio verrà concesso per n. 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso. La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario

### Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

**L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.**

Possono accedere alla misura i residenti presso il territorio del Comune di Ortueri in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadini Italiani o di uno degli Stati membri;
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

### Art. 5 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere **consegnata direttamente** all'**Ufficio Protocollo** del Comune di Ortueri sito in Via Cavallotti n. 12 o spedita via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it entro e non oltre le **ore 14.00 del giorno venerdì 21 ottobre 2022**.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento. E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

Alla domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione sul fac-simile approvata dal Comune;
- 2) Certificazione ISEE (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
- 3) copia di un documento d'identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda;
- 4) per i cittadini **esclusi dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva**: verbale di invalidità (superiore al 90%) – certificazione rilasciata dall'ATS-Centro di salute mentale o altro servizio pubblico specialistico attestante la presa in carico di cui alla LL.RR. 15/92 e 20/97 *(nel caso ci siano state modifiche rispetto a quello già depositato presso il servizio sociale del comune di Ortueri per altri procedimenti – o nel caso in cui tale documento non sia mai stato depositato)*;
- 5) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti di partecipazione).

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da **un solo componente** della famiglia, preferibilmente dal c.d. intestatario della scheda di Famiglia e/o da colui/colei che gestisce il reddito della stessa.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi. Il modulo di domanda, è disponibile presso il Comune di Ortueri e sul sito del Comune all'indirizzo <http://www.comune.ortueri.nu.it>

#### **ART. 6 PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO**

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della Legge infatti, *"il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia, in seguito, in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica"*.

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle disposizioni regionali in materia. Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva. Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità del presente avviso. E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

#### **ART. 8 ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Ortueri all'indirizzo <http://www.comune.ortueri.nu.it>, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e Dlgs. 101/2018 e GDPR, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo relativo all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

#### **ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 7 concordati con il Servizio Sociale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

#### **ART. 10 VERIFICHE**

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

#### **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali" e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Ortueri.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 13 PUBBLICITA' DEL BANDO**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Ortueri.

#### **ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'Assistente Sociale Dott.ssa Federica Rita Acca.

#### **ART. 15 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

### **PARTE SECONDA - ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-1**

Per l'anno 2021, le risorse assegnate ai comuni sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia COVID-19.

Sono destinatari degli interventi economici le **persone e le famiglie residente e domiciliate nel Comune che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RDC** (o ad altre forme di aiuto) e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS.

Il Comune di Ortueri gestirà tali risorse a sportello fino ad esaurimento dei fondi dando in ogni caso priorità alla realizzazione degli interventi della parte prima.

L'ammissione al contributo avverrà tenendo conto del **peggioramento della situazione economica** (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente), della presenza nel nucleo di minori e/o anziani non autosufficienti, della presenza di una situazione sanitaria precaria correlata al Covid-19.

Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente superiore a euro 15.000.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e i 15.000 euro si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, mentre per gli importi ISEE inferiori ai 12.000 € sarà presa di riferimento la tabella priorità di cui sopra.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale sarà vincolante.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei che beneficiano del RDC, quando l'importo di RDC mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Dott.ssa Federica Loi**

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato